

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA' E PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Art. 1 ***Istituzione***

E' istituita presso l'Amministrazione Comunale di Massa Marittima la Commissione comunale per favorire le parità e le pari opportunità tra coloro che per genere, identità di genere, orientamento sessuale, credo religioso, etnia, disabilità, salute ed età, si trovino a vivere una condizione di svantaggio, garantendo così l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 e 37 della Costituzione Italiana e dell'art. 3 dello Statuto Comunale.

La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, promuovendo iniziative di partecipazione democratica, informazione, ricerca e indagini finalizzate a prevenire, evidenziare ed eliminare ogni forma di discriminazione perseguendo l'obiettivo dell'inclusione e del rispetto di tutte le diversità

La Commissione ha sede nel palazzo Comunale.

Alla Commissione non spetta alcun compenso.

Art. 2 ***Compiti e finalità***

La commissione ha i seguenti compiti:

- Ascoltare le istanze e i bisogni provenienti dalla Cittadinanza, proporre azioni di intervento per eliminare le forme di discriminazione segnalate sul territorio locale;
- Evidenziare le forme di discriminazione basate sulle differenze di genere nell'ambito del lavoro e della vita politica e sociale, con particolare riferimento alla realtà locale;
- Proporre iniziative per la diffusione della cultura delle pari opportunità considerata in tutti i suoi aspetti e ambiti di applicazione con particolare riferimento alle problematiche inerenti le pari opportunità nei rapporti fra coniugi, i casi di violenza nelle relazioni familiari, le molestie sessuali, la tutela ed il sostegno della maternità e paternità;

- Promuovere iniziative culturali, di informazione e di formazione al fine di promuovere le pari opportunità e l'uguaglianza coinvolgendo il mondo della scuola, del lavoro, delle istituzioni, dell'associazionismo e dei servizi;
- Adottare forme di collaborazione e di contatto con le commissioni pari opportunità provinciali, regionali e nazionali per la condivisione e il raggiungimento di obiettivi comuni;
- Collaborare con le associazioni del volontariato presenti sul territorio che indirizzano la propria azione verso la salvaguardia dei diritti dei soggetti socialmente più deboli e discriminati;
- Sviluppare rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- Compiere ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

Art. 3

Composizione e durata

1. La Commissione è formata da donne e uomini che siano interessati a condividere le finalità dell'istituzione, nonché da componenti delle associazioni e dei comitati formalmente costituiti ed operanti sul territorio del Comune di Massa Marittima, che per statuto o atto costitutivo si occupino di tematiche e problematiche relative a qualsiasi forma di discriminazione.
2. La Commissione è composta da un numero massimo di 15 elementi, di cui almeno 12 donne e 3 uomini che ne abbiano fatto domanda.

I 15 componenti sono così individuati:

10 componenti di cui 8 donne e 2 uomini operanti nel territorio comunale che possiedono competenza ed esperienza nel campo delle pari opportunità nei vari settori: storico, giuridico, economico, sociale, sociologico, psicologico, sanitario, del lavoro, della formazione, della comunicazione, della produzione artistica, nonché in altri ambiti attinenti alle finalità e ai compiti della commissione.

5 componenti di cui 4 donne e 1 uomo designati da associazioni o comitati la cui finalità da Statuto siano compatibili con quelli della Commissione;

E' componente di diritto l'Assessore con delega alle pari opportunità.

Le donne e gli uomini eletti nel Consiglio Comunale, fanno parte della Commissione previa espressa domanda al Sindaco.

3. Il reclutamento delle componenti della Commissione di cui al comma 1) punto b) avviene con bando che deve essere pubblicato entro e non oltre 90 giorni

dall'insediamento del Consiglio Comunale. Il bando deve essere prioritariamente affisso all'albo pretorio comunale e ampiamente diffuso negli spazi pubblici deputati alla comunicazione. Eccezionalmente, al fine di favorire il tempestivo avvio del procedimento, stante l'avanzata fase di attuazione del programma di mandato coincidente con la prima applicazione del presente Regolamento, il bando viene pubblicato entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento.

Le candidature di cui al comma 1) punto a) sono richieste alle forze politiche, sindacali ed economiche del contesto comunale e alle associazioni femminili più rappresentative sul territorio nazionale e presenti sul territorio comunale.

4. Le componenti della Commissione pari opportunità sono nominate da apposita commissione nominata dal Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art 107 T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del T.U. n. 165/2001

5. La Commissione, presieduta dal Responsabile del Settore competente, formula una graduatoria per le candidate di cui al punto a) del comma 1 (secondo la maggiore rappresentatività dei gruppi designatori rispetto alle politiche di pari opportunità e alle tematiche e alle finalità che la Commissione si è data) e una graduatoria per le candidate di cui al punto b) del comma 1 perseguendo gli obiettivi di esaltare la motivazione, le esperienze e le competenze rispetto alle politiche di pari opportunità, alle tematiche e alle finalità che la Commissione si è data.

6. La durata della Commissione Pari Opportunità coincide con quella del Consiglio Comunale e ne segue le vicende in conformità alle norme del Testo Unico n. 267/2000 per quanto applicabili. , restando prorogate le sue funzioni, esercitabili limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento della nuova Commissione.

Art. 4

Funzionamento

1. La Commissione elegge al proprio interno e a maggioranza un Presidente e un Vicepresidente, che compongono l'Ufficio di Presidenza; fino alla elezione svolge le funzioni di Presidente la/il Commissaria/o più anziana/o.

2. Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione, assicura i rapporti con gli organi del Comune, con la Provincia, con gli altri Comuni, con gli Enti e con le Associazioni esterne, propone alla Giunta comunale l'adozione di provvedimenti relativi alle attività della Commissione.

3. Il Presidente presiede le sedute, le convoca e ne dirama l'ordine del giorno, in conformità al programma concordato con l'Assessore alle Pari Opportunità e presentato al Sindaco. La Commissione viene convocata dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei componenti. La richiesta deve essere presentata in forma scritta al Presidente stesso, che dispone la convocazione entro e non oltre dieci giorni. Il Presidente convoca la Commissione anche quando sia necessario rendere parere agli organi istituzionali del Comune.
4. La Commissione delibera validamente a maggioranza delle presenti.
5. Tra i componenti della Commissione stessa viene nominato un Segretario che verbalizza le sedute delle riunioni e svolge tutti i compiti inerenti la segreteria.
6. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno sette giorni prima della data della riunione; nei casi di urgenza (motivata) l'invio è effettuato almeno 24 ore prima.
7. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, fatti salvi i principi del giusto procedimento, comporta la decadenza dalla carica di componente ed è proposta dalla Commissione al Responsabile del Settore competente il quale provvede a sostituire i componenti decaduti e/o dimissionari, secondo quanto enunciato al comma 5 dell'art. 3.
8. Ai lavori della Commissione possono essere invitate/i a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta o del Consiglio comunale o degli Uffici comunali.
9. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro (coordinati dalla Presidente), le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. A detti gruppi di lavoro possono essere invitate/i a partecipare anche cittadine/i o consulenti scelte/i sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati.
10. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne stabilisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.

Art. 5

Funzioni e competenze

1. La Commissione propone al Sindaco un programma annuale di attività contenente la previsione di spesa per la sua attuazione, redatto in conformità alle linee programmatiche di mandato.

2. La Commissione, inoltre, invia al Sindaco una relazione annuale sull'attività svolta. Il Sindaco ne cura la trasmissione ai Consiglieri, per opportuna conoscenza.
3. La Commissione esprime, su richiesta, il parere di cui all'art. 4 comma 3.
4. La Commissione esprime indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente e per l'applicazione dei "codici di comportamento" all'interno dell'Ente.
5. La Commissione Comunale per la Pari Opportunità, ai fini previsti dalla L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è partecipante necessaria di tutti i procedimenti amministrativi che abbiano incidenza sui processi di valorizzazione della differenza e sulla soggettività di genere.

Art. 6

Principi organizzativi

1. Gli oneri finanziari per le attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio comunale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, ai sensi di legge e nei limiti dello stanziamento di bilancio.
2. La Commissione delle Pari Opportunità è dotata, per il proprio funzionamento, di un idoneo locale del Comune destinato a questo scopo e fornito degli arredi e degli strumenti necessari: si avvale dell'Ufficio Pari Opportunità per le proprie attività.
3. La Commissione ha comunque facoltà di avvalersi degli Uffici Comunali su materie di competenza degli stessi o d'interesse della Commissione.

Art. 7

Informazione e Documenti

1. Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue attività non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di privacy.

Art. 8

Modificazioni ed abrogazioni del regolamento

1. le modifiche soppressive, aggiuntive, sostitutive di disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Massa Marittima.